

Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile

Ordinanza 11 luglio 2018, n. 18293

Integrale

Licenziamento per giusta causa - Accertamento della ricorrenza - Giudizio di merito -
Censurabilità in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. -
Insussistenza dell'omesso esame di fatti decisivi - Censure di mero fatto -
Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. SPENA Francesca - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - rel. Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere

Dott. FEDELE Ileana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15625-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A CE/P.I. (OMISSIS), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2240/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.4.2017, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'impugnativa proposta da (OMISSIS) avverso il licenziamento disciplinare intimatole da (OMISSIS) s.p.a. per aver abusato del diritto ai permessi L. n. 104 del 1992, ex articolo 33, e non aver risposto alle richieste della datrice di lavoro di conoscere le modalita' con cui aveva fruito dei permessi di cui alla legge cit.;

che avverso tale pronuncia (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso; che e' stata depositata proposta ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. (nel testo modificato dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con L. n. 197 del 2016), ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 104 del 1992, articolo 33 anche in relazione agli articoli 2 e 3 St. lav. per avere la Corte di merito ritenuto che la sua datrice di lavoro avesse provato l'utilizzo abusivo dei permessi di cui alla prima delle disposizioni citt.;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 604 del 1966, articolo 5, anche in relazione all'articolo 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che gravasse su di lei l'onere di provare di aver fruito correttamente dei permessi e non invece che fosse la datrice di lavoro a dover dimostrare che ne era stato fatto abuso;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell'articolo 437 c.p.c. per avere la Corte di merito ammesso la produzione di documenti che erano nella disponibilita' della societa' fin dalla fase di opposizione L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 51;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 2119 c.c., anche in relazione all'articolo 72 CCNL, per aver ritenuto che i fatti complessivamente contestatili costituissero giusta causa di licenziamento;

che il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente, in considerazione del tenore delle censure rivolte all'impugnata sentenza;

che, al riguardo, e' ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimita' il principio secondo cui, se e' vero che la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale (o nonna elastica) che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione e' deducibile in sede di legittimita' come violazione di legge, non e' meno vero che l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se non nei limiti di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5 (cfr. tra le tante Cass. n. 14324 del 2015), che - nel testo vigente ratione temporis - consente di dedurre in sede di legittimita' solo l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);

che, nella specie, la Corte di merito ha ravvisato gli estremi della giusta causa ex articolo 2119 c.c. nel fatto che l'odierna ricorrente abbia fornito risposte evasive alle pressanti richieste della datrice di lavoro di conoscere in che modo avesse fruito dei permessi L. n. 104 del 1992, ex articolo 33 e si sia allontanata dall'abitazione della propria madre, per assistere la quale aveva fruito di una giornata di permesso, per recarsi con la propria famiglia in una nota localita' turistica, onde e' evidente che, pretendendo di rimettere in discussione la sussistenza dell'abusiva fruizione del permesso (cfr. in specie pagg. 32 e 36 del ricorso per cassazione), parte ricorrente ambisce in realta' ad un ulteriore riesame dei medesimi fatti accertati in sede di merito, ovviamente non possibile in sede di legittimita';

che altrettanto deve dirsi in ordine alle censure di difetto di proporzionalita' tra fatto e sanzione (cfr. pagg. 36-37 del ricorso per cassazione), essendo consolidato il principio secondo cui tale giudizio e' devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non e' censurabile in sede di legittimita' se non nei limiti di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 8293 del 2012), i quali, anche prima della riformulazione della disposizione cit. da parte del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 (conv. con L. n. 134 del 2012), non consentono che si denunci la non corrispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, ne' che si proponga per suo tramite un

preteso migliore e piu' appagante coordinamento dei molteplici dati istruttori acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (cfr. da ult. Cass. n. 7916 del 2017);

che e' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di disposizioni di legge mirando, in realta', alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita' in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017);

che, con riguardo al secondo motivo, e' sufficiente rilevare che in nessun luogo della sentenza si prospetta l'inversione dell'onere della prova paventata in ricorso, limitandosi la Corte di merito a dar atto che, mentre l'odierna controricorrente aveva debitamente provato gli addebiti mossi, parte ricorrente non aveva provato alcuna delle circostanze esimenti addotte a discarico (cfr. sentenza impugnata, pagg. 12-13), onde non puo' che darsi continuita' al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilita' del motivo di ricorso, non potendo quest'ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all'articolo 366 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, piu' recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016 e 24765 del 2017);

che del pari inammissibile e' il terzo motivo, ove si consideri che in ricorso non si spiega quando e come sarebbe stata proposta l'eccezione di tardivita' della produzione della documentazione relativa alle indagini penali svolte a carico dell'odierna ricorrente, cosi' contravvenendosi al principio secondo cui, qualora venga denunciato un error in procedendo, il potere-dovere di questa Corte di esaminare gli atti processuali non esime la parte dall'onere di indicare puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame (cfr. Cass. nn. 19410 del 2015, 11738 del 2016 e 2771 del 2017 in rel. a Cass. n. 1277 del 2016);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimita', che seguono la soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilita' del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita', che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.